M_D GCIV REG2016 0072986 25-11-2016

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
REPARTO 2^ - Divisione 3^ - Sezione 3^

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA
Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it
Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

A : **SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA ROMA**
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA SEDE
STATO MAGGIORE ESERCITO ROMA
STATO MAGGIORE MARINA ROMA

OGGETTO : Personale turnista. Istituti vari.

Al fine di una corretta ed organica applicazione dei principali istituti di legge e contrattuali spettanti al personale turnista si ritiene opportuno fornire agli enti di servizio le seguenti linee di indirizzo su alcuni importanti aspetti riguardanti la gestione della complessa organizzazione del lavoro in turni, che peraltro hanno più volte formato oggetto di risposte a specifici quesiti.

Come noto la specifica normativa di riferimento, CCNL 12.1.1996 riguardante le tipologie degli orari di lavoro, ai sensi dell'art. 19, c. 5 CCNL 16.5.1995, art. 1 e Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, artt. 1, 9, 11, 12, 13 e 14 pur delineando la particolare tipologia lavorativa in questione in relazione all'impiego e ai riposi non prevede alcuna disciplina in merito all'applicazione dei vari istituti come le assenze a vario titolo (ferie, permessi *et similia),* il calcolo del monte ore lavorativo, il godimento delle festività infrasettimanali e altri istituti di rilevanza per il personale turnista.

Si ritiene pertanto opportuno fornire uno strumento di ausilio nella gestione dell'orario del personale turnista nonché un' omogenea applicazione dei vari istituti.

1.TURNI DI LAVORO - PREMESSA GENERALE

A norma dell'art. 1 del CCNL 12.01. 1996, reperibile sul sito www.aranagenzia.it, la turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni, qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

Tale tipologia di lavoro, infatti, consente la copertura massima del servizio, cioè in tutti giorni della settimana e, attraverso l'avvicendamento e la rotazione, l'impiego del personale anche nei giorni festivi.

Peraltro, l'art. 1 lett. "f" del citato D.lgs. n. 66/2003 , per "lavoro a turni" intende "qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro (…) in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati nei posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso quello rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti in un periodo determinato di giorni o di settimane".

Ai sensi dell'art. 1 CCNL 12.1.1996 citato, il numero dei turni festivi effettuabili da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi nell'anno e il numero dei turni notturni effettuabile nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto.

Digitally signed by ANTONINO CALABRO'
Date: 2016.11.25 14:13:35 CET

2.CALCOLO DEL MONTE ORE LAVORATIVO

In considerazione del fatto che il personale turnista può prestare la propria attività anche di sabato e domenica, di notte e durante le festività infrasettimanali, è utile calcolare preliminarmente il monte ore annuo dell'attività lavorativa dovuta da ciascun lavoratore turnista.
Il calcolo del monte ore è quindi effettuato all'inizio di ogni anno solare e determina in pratica il numero dei turni che dovranno essere effettuati da ciascun addetto.
Il calcolo comporta la determinazione dell'attività dovuta in ore, al netto dei riposi settimanali e delle festività.

esempio di calcolo del monte ore per il personale turnista che svolge turni da 12 ore

a)orario medio giornaliero:
fermo restando l'orario settimanale di trentasei ore distribuito in turni di dodici ore su sei giorni nel rispetto del riposo settimanale, il calcolo dell'orario medio giornaliero di riferimento è il seguente:
36 ore / 6 giorni = 6 ore giornaliere medie

b) numero delle giornate lavorative nell'anno, nel rispetto del riposo settimanale:
l'anno lavorativo è composto da cinquantadue settimane di sei giorni lavorativi ciascuna, cui, con riferimento ad uno specifico anno, per esempio il 2015, occorre detrarre i giorni **festivi infrasettimanali** previsti in calendario, compreso il giorno del Santo Patrono (nell'esempio che segue ricadente di domenica):
*(52 settimane * 6 giorni lavorativi a settimana) – 10 festività infrasettimanali = 302 giorni lavorativi*

c) monte ore convenzionale per l'anno 2015:
il monte ore annuo del personale con orario di lavoro settimanale di trentasei ore articolate su sei giorni, cui commisurare il monte ore annuo del personale turnista, è pari a:
*6 ore giornaliere * 302 giorni lavorativi = 1812 ore annue convenzionali*

Tale corretto sistema di calcolo è volto ad evitare la duplicazione nella fruizione dei suddetti giorni festivi infrasettimanali.

3.ASSENZE A VARIO TITOLO, RIPOSI E RECUPERI

Va premesso che, nell'ambito delle vigenti clausole contrattuali *"l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali"* (art. 19, comma 1, CCNL 16.5.1995).
In ragione della durata del turno, il dipendente ha diritto nel corso della settimana lavorativa ad un numero di ore di riposo compensativo pari alle ore effettivamente lavorate eccedenti le 36 ore settimanali, come nel caso di turni di 12 ore su 6 giorni lavorativi, in cui la giornata di turno si alterna con una giornata di riposo.

Ai fini del calcolo dell'orario settimanale del personale turnista, ogni turno vale per l'orario effettivamente svolto mentre, nell'ipotesi di assenza (anche per ferie) in una giornata di turno, la stessa va considerata in base ***all'orario convenzionale*** di servizio giornaliero, ovvero 6 ore nell'ipotesi di turno articolato su sei giorni e 7 ore e 12 minuti nell'ipotesi di turno articolato in cinque giorni, residuando sul dipendente un debito orario per l'orario non effettuato.

L'assenza a vario titolo, quindi, in un giorno di turno di 8/12 ore comporta un debito per il dipendente a seconda della tipologia del turno:

. 2/6 ore in caso di turnazione articolata su 6 giorni lavorativi;

. 48 minuti/4 ore e 48 minuti in caso di turnazione articolata su 5 giorni lavorativi.

In particolare, nel caso di turni di dodici ore su sei giorni lavorativi, la giornata di turno di norma può alternarsi con una giornata di riposo.

Tale articolazione oraria, a differenza del lavoro a tempo parziale, non riduce le ferie e i permessi comunque denominati, e la giornata di riposo compensativo costituisce giornata lavorativa a tutti gli effetti, anche ai fini del trattamento economico accessorio (compresa l'indennità di amministrazione).

Pertanto, in caso di assenza a **qualsiasi titolo** (ferie, permessi retribuiti o altro) coincidente con un turno, il lavoratore non matura il diritto al riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva; è quindi tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo del riposo per la durata convenzionale prevista nella settimana.

4. LEGGE 104/92

Per quanto sopra esposto, in relazione alla fruizione dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 da parte del turnista si avranno due situazioni a seconda della modalità di fruizione:

- in giorni, massimo 3, con i relativi proporzionati recuperi. Se turnista di 12 ore non matura il diritto al riposo compensativo e dovrà recuperare 6 ore;
- in ore, massimo 18, il lavoratore non dovrà effettuare alcun recupero orario.

In merito al personale titolare della legge 104/92 si auspica la prudente valutazione del Responsabile dell'ente nell'impiego in turnazioni di detto personale sia con riguardo alla tutela della salute del lavoratore che con riferimento alla funzionalità del servizio.

5. PAUSA PER IL RECUPERO PSICOFISICO

In applicazione dell'art. 8 d.lgs. 66/2003 tutto il personale turnista che effettui turni superiori alle sei ore deve fruire di un intervallo di pausa "tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti.."

Persociv con circolare n. C/3-35379 del 25.5.2007, predisposta previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali, visionabile sul sito www.persociv.difesa.it, ha disposto che il personale turnista che effettui turni superiori alle sei ore debba fruire di una pausa **non inferiore a quindici minuti**.

6. ABROGAZIONI

La circolare n. C/3 – 6645 del 3.2.2004 con oggetto: "Festività infrasettimanali e personale turnista" è abrogata.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei Comandi/Enti dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anita CORRADO